



ATTO
N. 484 DEL 10/09/2024

OGGETTO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA DEL 29 SETTEMBRE
2024 - AMMISSIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Richiamate:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,
- la circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – avente ad oggetto: “Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’. Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”;
- la circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale dei Servizi elettorali – avente ad oggetto: “Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali”;

Richiamato l’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 29 gennaio 2024 n. 7 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, ai sensi del quale *“Limitatamente alle province che nell’anno 2024, per effetto dell’articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all’ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo elettorale delle province non rientranti nella fattispecie richiamata al primo periodo”*;

Visto il “Manuale operativo per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia”, approvato con Decreto Presidenziale n. 181/2016 e da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 70 del 9 maggio 2024;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 147 del 09 agosto 2024 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale di Reggio Emilia per il giorno 29 settembre 2024;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 148 del 09 agosto 2024 con il quale è stato costituito l’Ufficio elettorale provinciale ed è stato istituito il seggio elettorale;

Visto l’art. 1 della Legge 56/2014 e, in particolare:

- il comma 67 *“Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e.....OMISSIS da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti....OMISSIS”*;
- il comma 69 *“Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale”*;

- il comma 70 *“L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto”*;

- il comma 71 *“Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile”*;

- il comma 74 *“Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L’elezione avviene in unica giornata presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61”*;

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 461 del 30.08.2024, con il quale è stata determinata la composizione del corpo elettorale, costituito da n. 616 (*seicentosedici*) elettori, e individuato in 31 (*trentuno*) il numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto all’art. 1, comma 73, della legge 56/2014, le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio provinciale sono presentate all’Ufficio elettorale provinciale, dalle ore 8.00 del ventunesimo giorno (8 settembre 2024) alle ore 12.00 del ventesimo giorno (9 settembre 2024) antecedente la votazione;

Evidenziato, altresì, che, come indicato al par. 7 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell’Interno e all’art. 12 del Manuale operativo, in sede di esame e di ammissione delle liste, l’Ufficio elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:

- verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che sia presente il numero minimo di candidati e che sia rispettato quanto previsto in merito alla composizione di genere delle candidature;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;
- verificare che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
- verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della composizione del corpo elettorale come determinata con provvedimento del Presidente dell’Ufficio elettorale;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, gruppi o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa né violino altre condizioni di legge e – qualora contengano simboli di partiti, gruppi politici o movimenti rappresentati nel Parlamento nazionale ed Europeo o nell’Assemblea legislativa della Regione

Emilia Romagna – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90; il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista;

Dato atto che:

- la lista deve essere riconsiderata se presentata oltre i termini, oppure se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autentiche, oppure se difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata;
- nel caso di liste che superino il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio elettorale riduce le liste al numero consentito, riconsiderando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa;
- in tutti i casi di irregolarità formali o errori materiali nella presentazione delle liste e/o nei documenti allegati, il responsabile dell'Ufficio elettorale richiede la regolarizzazione al delegato di lista ovvero al presentatore della dichiarazione, fissando un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista è formalmente riconsiderata;
- in caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto;

Precisato che, come indicato ai par. 7 e 8 della circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno e all'art. 13 del Manuale operativo:

- l'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il 18° giorno antecedente quello della votazione (11 settembre 2024), comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, al presentatore della lista;
- il Presidente dell'Ufficio elettorale, in seguito all'istruttoria di cui al punto precedente, adotta i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione delle liste entro il 15° giorno antecedente quello della votazione (14 settembre 2024);
- entro lo stesso termine il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede, previa convocazione dei delegati, all'assegnazione, mediante sorteggio, del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti elettorali;
- le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere provinciale, secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia, nell'apposita sezione dedicata alle elezioni provinciali, entro l'8° giorno antecedente la votazione (21 settembre 2024) e sono altresì trasmesse ai Sindaci per la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni;

Preso atto che, entro il termine del 9 settembre 2024 ore 12.00, previsto per la presentazione delle liste dei candidati, sono state depositate all'Ufficio elettorale provinciale n. 3 (tre) liste riportanti i rispettivi contrassegni, cui è stato assegnato un numero provvisorio in base all'ordine di presentazione:

Lista provv. n. 1 recante il contrassegno: *“Cerchio con contorno nero contenente al centro la scritta bianca in maiuscolo con ombreggiatura nera “PROGETTO CIVICO per la PROVINCIA di REGGIO EMILIA”, con le parole PROGETTO CIVICO in grassetto e le parole “per la” e*

“di” in corsivo minuscolo. In alto il colore di sfondo è azzurro delimitato nella parte bassa dal profilo, in colore bianco, della Pietra di Bismantova e del Monte Ventasso. Il resto del cerchio ha come colore di sfondo alla scritta una sfumatura che, dall’alto al basso, passa dal verde al color vinaccia”, di seguito nel presente provvedimento sinteticamente denominata “PROGETTO CIVICO per la PROVINCIA di REGGIO EMILIA”

Lista provv. n. 2 recante il contrassegno: *“Cerchio di colore nero contenente in alto i confini stilizzati della Provincia di Reggio Emilia con contorno nero e riempiti all’interno da sette fasce colorate di colore (a partire dall’alto): azzurro, rosa, verde, arancione, blu, rosso, giallo. Al centro di colore rosso granata la scritta “insieme” su una riga e sotto la bandiera tricolore formata da tre linee rispettivamente di colore verde, bianco e rosso, sotto la bandiera è riportata su una riga la scritta “per la Provincia di Reggio Emilia”. La parte inferiore è riempita da una mezzaluna di colore rosso granata”, di seguito nel presente provvedimento sinteticamente denominata “insieme per la Provincia di Reggio Emilia”*

Lista provv. n. 3 recante il contrassegno: *“Cerchio grigio a sfondo bianco contenente nei due terzi superiori del contrassegno il disegno del territorio della provincia di Reggio Emilia in scale di grigio e nella parte inferiore, da sinistra a destra, la scritta in carattere maiuscolo in scale di grigio “TERRE REGGIANE”, di seguito nel presente provvedimento sinteticamente denominata “TERRE REGGIANE”*

Dato atto che l’Ufficio elettorale si è riunito, per l’esame delle sopraindicate liste di candidati, alle ore 9.30 del 10 settembre 2024, come da verbale n. 2 dell’Ufficio elettorale acquisito al prot. n. 26758 del 10.09.2024;

Visto il verbale della suddetta seduta, dal quale risulta:

- che sono state presentate all’Ufficio elettorale n. 3 liste nei termini di legge;
- che, a seguito delle verifiche espletate, sono ammissibili tutte le liste presentate, secondo il numero e la composizione risultanti dalla dichiarazione di presentazione e dai relativi allegati;
- sono esplicitate le motivazioni di ammissione che qui si intendono integralmente riportate;

Richiamato l’art. 13, comma 1, del Manuale operativo *“Il presidente dell’ufficio elettorale provvede all’ammissione delle liste e delle candidature, in seguito all’istruttoria di cui agli articoli precedenti, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, ricusando motivatamente quelle prive dei requisiti previsti dalla legge e specificati nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014 e nel presente manuale;*

Ritenuto, quindi, facendo seguito all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio elettorale, di ammettere alle elezioni del Consiglio provinciale di Reggio Emilia del 29 settembre 2024 tutte le liste di candidati depositate all’Ufficio elettorale, come da composizione prodotta in sede di presentazione;

Tanto premesso,

DECRETA

- di approvare il verbale n. 2 dell’Ufficio elettorale provinciale, acquisito al prot. n. 26758 del 10.09.2024, e conseguentemente di ammettere alla consultazione elettorale del 29 settembre 2024,

relativa all'elezione del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, le seguenti liste di candidati (in ordine di presentazione):

1. PROGETTO CIVICO per la PROVINCIA di REGGIO EMILIA

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	PAOLI	GIANLUCA	REGGIO EMILIA 23.01.1975
2	FERRARI	LUCIANO	CASALGRANDE (RE) 26.02.1962
3	BORCIANI	ESTER	REGGIO EMILIA 18.11.1965
4	BORGHI	NELLO	VIANO (RE) 25.01.1963
5	CROCI	PAOLO	S. ILARIO D'ENZA (RE) 07.02.1966
6	FERRARI	CORRADO	REGGIO EMILIA 10.04.1965
7	FERRARONI	CRISTINA	POVIGLIO (RE) 04.11.1970
8	FOLLONI	PAOLA	MODENA 14.01.1978
9	REDA	CRISTINA	PARMA 16.07.1984

2. insieme per la Provincia di Reggio Emilia

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	BARILLI	CECILIA	REGGIO EMILIA 08.07.1969
2	BEDOGNI	FRANCESCA	REGGIO EMILIA 11.08.1973
3	BONACINI	CLAUDIA	REGGIO EMILIA 27.12.1961
4	FRANCESCONI	ADA	REGGIO EMILIA 16.12.1975
5	MARTINELLI	CLAUDIA	CASTELNOVO NE' MONTI (RE) 18.09.1990
6	MAZZOLA	PAOLO	COMO 01.06.1960
7	MIGLIOLI	ALESSANDRO	REGGIO EMILIA 11.05.1990
8	MONICA	FRANCESCO	REGGIO EMILIA 27.11.1994
9	OLMI	ALBERTO	REGGIO EMILIA 03.08.1962
10	SANTACHIARA	ALESSANDRO	CORREGGIO (RE) 03.02.1985
11	SASSI	ELIO IVO	VILLA MINOZZO (RE) 26.12.1954
12	ZARANTONELLO	SIMONE	REGGIO EMILIA 26.07.1973

3. TERRE REGGIANE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	BIZZOCCHI	ALBERTO	REGGIO EMILIA 10.03.1961
2	COCCONI	ROBERTO	CASTELNOVO DI SOTTO (RE) 30.09.1952
3	DAVOLI	LETIZIA	REGGIO EMILIA 28.12.1969
4	FANTINATI	CRISTINA	NOVELLARA (RE) 01.04.1966
5	PAGLIANI	GIUSEPPE	REGGIO EMILIA 09.07.1973
6	VIGNALI	LORETTA	REGGIO EMILIA 30.12.1970

- di dare atto che dell'esito dell'esame delle liste sarà data comunicazione ai delegati designati in sede di presentazione e che si procederà, a seguito di convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto e sui manifesti;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia, nella sezione dedicata alle elezioni provinciali.

Reggio Emilia, li 10/09/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GARUTI ANNA LISA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma